



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE



Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 25/07/2014

nr. 0065214

Classifica I.S.4. Fasc. 59 - 2012
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Giampietro Comandini
- Gruppo Partito Democratico

e p.c. > Ufficio di Presidenza

Oggetto: Interrogazione n. 3/A sulla denominazione IGP "Culurgionis". Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 814 del 16 luglio 2014 inviata dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



SA/re



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Prot. n.

814/TAB

Cagliari,

16 LUG. 2014

2035
1837

Presidenza della Giunta Regionale

Ufficio di Gabinetto

Sede

Oggetto: Risposta scritta all'Interrogazione n.3/A sulla denominazione IGP "Culurgionis".

Per il successivo inoltro al Consiglio Regionale della Sardegna si trasmette, in allegato, la risposta scritta all'interrogazione in oggetto.

Cordiali saluti

L'Assessore

Elisabetta Falchi

Elisabetta Falchi

Risposta all'interrogazione n.3/A del 27 marzo 2014

Il Reg.(CE) 1151/2012 che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari contiene le seguenti definizioni:

DOP - Denominazione di origine protetta "un nome che identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani, e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

IGP - Indicazione geografica protetta "un nome che identifica un prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata".

Attualmente i prodotti a denominazione d'origine della Sardegna sono 7: Pecorino Romano DOP; Pecorino Sardo DOP; Fiore Sardo DOP; Zafferano di Sardegna DOP; Olio extravergine di oliva di Sardegna DOP; Carciofo spinoso di Sardegna DOP; Agnello di Sardegna IGP.

L'iter amministrativo per il riconoscimento disciplinato dal DM 12511 del 14.10.2013 prevede che:

- il soggetto legittimato a presentare domanda di riconoscimento per una DOP /IGP è un gruppo formato da produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare e che trattano il medesimo prodotto oggetto di richiesta di registrazione (detto comitato promotore).
- La domanda di registrazione è accompagnata da una elaborata e dettagliata documentazione di carattere tecnico, socio-economico, storico, e dal disciplinare di produzione.
- La Regione nel cui territorio ricade la produzione e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF), esprimono un parere verificando la rispondenza del dossier prodotto alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
- A seguito del parere positivo della Regione, il Ministero convoca la riunione di pubblico accertamento per verificare la rispondenza della disciplina proposta ai metodi leali e costanti previsti dal Reg. (UE) n. 1151/2012.
- A conclusione di tale fase il Ministero provvede a pubblicare il disciplinare sulla GURI. Dalla pubblicazione decorrono trenta giorni entro i quali possono essere presentate eventuali opposizioni da parte di soggetti aventi un interesse legittimo.
- Se non ci sono opposizioni a livello nazionale, l'istanza inizia la procedura comunitaria presso i competenti uffici della Commissione Europea. In caso di opposizioni il Ministero effettua la propria istruttoria e qualora ritenga le

opposizioni ricevibili, avvia la procedura di contraddittorio che può portare o al rigetto dell'opposizione o al rigetto dell'istanza di registrazione.

Istanza di registrazione della IGP "Culurgionis"

- L'istanza è stata presentata in data 18 ottobre 2008 da un comitato formato da trasformatori e produttori
- La Regione, dopo una lunga istruttoria con richieste di integrazioni /revisioni della documentazione presentata, ha espresso parere favorevole all'istanza in data 13 settembre 2012 in quanto il dossier era rispondente alla normativa;
- Il Ministero ha convocato la riunione di pubblico accertamento che si è svolta il 27 marzo 2014
- Il disciplinare è stato pubblicato sulla GURI n. 96 del 26 aprile 2014
- Al momento ci si trova nella fase in cui il Ministero istruisce le opposizioni pervenute

Le preoccupazioni contenute nell'interrogazione in merito all'utilizzo dei prodotti sardi sono condivisibili ed è necessario adottare ogni misura che favorisca la produzione e l'utilizzo delle materie prime isolate e che sia compatibile con le normative comunitarie.

Quanto alla richiesta di *"..intervenire per rivedere e modificare il disciplinare.."*, si precisa che allo stato attuale dell'iter della pratica né il Ministero né la Regione possono intervenire.

La richiesta di una denominazione protetta è un procedimento ad iniziativa del mondo produttivo e la scelta di richiedere il riconoscimento di una DOP piuttosto che di una IGP così come il contenuto del disciplinare compete esclusivamente al Comitato promotore e la Regione e lo stesso MiPAAF verificano la conformità della documentazione alla normativa europea.

L'Assessorato seguirà con attenzione la fase attuale in cui, come già evidenziato, è possibile per chiunque abbia un interesse reale intervenire con motivate opposizioni.

Si precisa inoltre che sarebbe impossibile per chiunque introdurre, come richiesto nell'interrogazione, *"l'utilizzo esclusivo di prodotti sardi"* in quanto prevedere l'impiego di prodotti provenienti da una determinata regione dell'UE è contrario alla normativa comunitaria per le richieste di registrazione di IGP; infatti tale disposizione/ obbligo si configurerebbe come alterazione della concorrenza risultando in contrasto con gli articoli dal 28 al 37 del Trattato sul funzionamento dell'UE in merito alla libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione.

Solo per la Denominazione di Origine Protetta (DOP) è previsto l'utilizzo esclusivo delle materie prime provenienti dall'areale di produzione. Nel caso dei Culurgionis, se si fosse optato per una DOP non si sarebbe potuto comunque parlare di materie prime sarde, ma di materie prime provenienti dall'areale di produzione (che in questo caso coincide con l'Ogliastra e pochi altri comuni) che quindi dovrebbe garantire tutto il prodotto necessario: semole e farine di grano, patate, formaggi, olio, menta, aglio, etc..

In ogni caso ogni sforzo dovrà essere compiuto nell'incantivare le nostre imprese agricole a incrementare produzioni mirate e nell'indirizzare i trasformatori a produrre con materie prime isolate partendo dal rafforzamento del rapporto tra

produttori primari e trasformatori, e nel favorire il sistema produttivo verso un approvvigionamento costante di un prodotto altamente qualitativo, omogeneo ed adatto alla trasformazione.

Tale esigenza può essere rafforzata anche tramite la valorizzazione delle eccellenze per le quali può essere fondamentale raggiungere un riconoscimento comunitario che tuteli il nome delle nostre produzioni da possibili usurpazioni ed usi impropri. Purtroppo attualmente la Sardegna detiene solo 7 denominazioni riconosciute a livello comunitario mentre altre regioni vantano ben altri numeri (Emilia 38, Veneto 36, Sicilia e Lombardia 28). Eppure La Sardegna vanta un vasto panorama di produzioni agroalimentari ed una straordinaria cultura enogastronomica, un paniere straordinario di saperi e di gusti, una risorsa su cui investire perchè rappresenta identificazione culturale, sviluppo economico e sociale, conservazione e caratterizzazione ambientale, e si traduce in sintesi in alta aspettativa occupazionale e qualità della vita.